



COMUNE DI ZOPPOLA

(Provincia di Pordenone)
www.comune.zoppola.pn.it

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 92 del 14 dicembre 2000
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 29 marzo 2001
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 08 marzo 2007
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 60 del 19 novembre 2009¹

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Loris GRANDO

IL SINDACO
f.to Angelo MASOTTI CRISTOFOLI

¹ le modifiche sono riportate in grassetto

INDICE

Titolo I	Disposizioni generali	
Art. 1	Oggetto e finalità del regolamento	p. 3
Art. 2	Definizione delle entrate	p. 3
Art. 3	Regolamentazione delle tipologie di entrate	p. 3
Art. 4	Determinazione delle aliquote e delle tariffe	p. 3
Art. 5	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	p. 3
Titolo II	Gestione delle entrate	
Art. 6	Forme di gestione delle entrate	p. 4
Art. 7	Soggetti responsabili delle entrate	p. 4
Art. 8	Attività di verifica e controllo	p. 4
Art. 9	Poteri ispettivi	p. 5
Art. 10	Attività di liquidazione	p. 5
Art. 11	Attività di accertamento e rettifica	p. 5
Art. 12	Sanzioni tributarie - Principi generali	p. 5
Art. 12bis	Tasso d'interesse	p. 5
Art. 13	Interpello del contribuente	p. 6
Titolo III	Attività di riscossione	
Art. 14	Riscossione coattiva	p. 6
Art. 15	Attività di riscossione volontaria	p. 6
Art. 16	Dilazione del pagamento	p. 6
Art. 17	Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite	p. 7
Art. 17bis	Importo minimo per il rimborso	p. 7
Titolo IV	Attività contenziosa	
Art. 18	Contenzioso	p. 7
Art. 19	Autotutela	p. 8
Titolo V	Disposizioni finali	
Art. 20	Codice di comportamento	p. 8
Art. 21	Norme di rinvio	p. 8
Art. 22	Entrata in vigore	p. 8

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto, finalità del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali tributarie, ad esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art.52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, nell'art.50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, dai principi sanciti dalla L.27.07.2000, n.212 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate tributarie, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, ai rapporti ancora in corso indipendentemente alla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
5. L'Ente assicura la conoscenza da parte del contribuente, nelle forme ritenute più idonee, degli atti a lui destinati;
6. L'Amministrazione può assumere iniziative volte all'informazione, anche elettronica, sulle proprie disposizioni amministrative e regolamentari, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti;

Art. 2 Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Con il termine di "entrate" si intendono, nel prosieguo del presente regolamento, esclusivamente quelle fin qui indicate.

Art. 3 Regolamentazione delle tipologie di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 4 Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità.

2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate **dall'organo competente** entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Art. 5 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite dalla legge, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non richiedano apposita disciplina, si intendono direttamente applicabili, salvo che l'ente, con modifica regolamentare, inserisca espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Titolo II Gestione delle entrate

Art. 6 Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e succ.mod.:

- gestione diretta dell'ente, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32 del D.Lgs. n.267 del 2000;
- affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 113, lettera c), del D.Lgs. 267 del 2000;
- affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 113, lettera e) del D.Lgs. 267 del 2000, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- affidamento in concessione mediante procedura di gara ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;

2. La forma di gestione mediante affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente e può essere rinnovata ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1, della legge 24/12/1994, n. 724.

3. La forma di gestione prescelta per entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.

4. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicata nel comma precedente debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile delle Entrate. Debbono essere stabilite, altresì, forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

5. abrogato.

Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate i responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano delle risorse ed obiettivi, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate la riscossione coattiva è affidata al concessionario per la riscossione di cui al DPR n. 43/88 e con la procedura di cui al D.P.R. 602 del 1973. Le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile dell'Area Finanziaria e i ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate.
4. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/97 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
5. Il funzionario responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi.

Art. 8 Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n° 241/90, con esclusione delle disposizioni contenute nel Capo III, così come previsto dall'art. 13, comma 2, della legge medesima.
3. In particolare il responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il responsabile, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente, ovvero nelle forme associate previste negli artt. 30,31 e 32 del D.Lgs. 267 del 2000, secondo le indicazioni dettate nel piano delle risorse ed obiettivi, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446/97.
6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del Piano delle risorse ed obiettivi, ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
7. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche tributarie nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole ed industriali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo del luogo. Esse, salvo impossibilità, si svolgono durante l'orario di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare la minor turbativa possibile allo svolgimento dell'attività ivi esercitate.

Art. 9 Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è predisposto il responsabile.

Art. 10 Attività di liquidazione

1. L'attività di liquidazione delle entrate deve essere svolta nel rispetto dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza. L'attività di liquidazione è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota

applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto.

2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.

3. Gli atti di cui al comma precedente devono essere notificati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 11 Attività di accertamento e rettifica

1. L'attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie é svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e quant'altro previsto dalle norme in vigore. Deve inoltre essere indicato l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto.

2. L'atto di accertamento di cui al comma precedente deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 12 Sanzioni tributarie - Principi generali

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

12 bis (Tasso d'interesse)

La misura annua degli interessi per i propri tributi è determinata in 2 (due) punti percentuali di differenza positiva rispetto al tasso di interesse legale fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 13 Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. Competente a gestire la procedura d'interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.

3. La risposta dell'ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente.

Titolo III Attività di riscossione

Art. 14 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista dalla legislazione vigente in materia, ed in particolare dai D.Lgs. n.46/1999 e n.326/1999.
2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga mediante ingiunzione di cui alle disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile della gestione.

Art. 15 Attività di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo disposizioni normative e dei singoli regolamenti attuativi.
2. Il pagamento dei tributi comunali può essere effettuato con versamento diretto o tramite conto corrente e accrediti elettronici, in attuazione al principio della semplificazione e della economicità della riscossione. Con determinazione dirigenziale saranno stabilite le modalità tecniche di attuazione per ogni singolo tributo.
3. *I versamenti non sono dovuti qualora l'imposta, relativamente all'anno di riferimento ed applicando gli arrotondamenti di cui all'art.1, comma 166 della Legge 296 del 27/12/2006, sia pari o inferiore a € 10 (dieci/00).*
4. **Relativamente all'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, il limite di cui al comma 3 è fissato in € 1,00(uno/00).**

Art. 16 Dilazione del pagamento

1. Per le somme iscritte nei ruoli coattivi o per gli importi dovuti in seguito all'emissione di atti di liquidazione od accertamento, il funzionario responsabile del tributo ai sensi del D.Lgs 507/93 o del D.Lgs 504/92, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente e non al totale iscritto a ruolo, così indicate:
 - fino a € 175 nessuna rateizzazione
 - da € 176 a € 600 fino ad un massimo di 6 rate mensili
 - da € 601 a € 3.000 fino ad un massimo 12 rate mensili
 - da € 3.001 a € 6.000 fino ad un massimo 18 rate mensili
 - oltre € 6.000 massimo 36 rate mensili.
2. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 6.000 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.
4. Sarà cura degli uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.
5. Compete all'insindacabile giudizio del Funzionario responsabile valutare le motivazioni addotte dal contribuente.

6. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.

7. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese

8. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato all'art.1284 del Codice Civile (interesse legale). Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza il contribuente è soggetto all'applicazione a cura del concessionario degli interessi di mora.

9. I provvedimenti di rateazione devono essere disposti in tre copie una per l'ufficio, una per il contribuente e una per il concessionario della riscossione.

10. Tale norma si applica a tutti i tributi comunali compresi nel presente regolamento anche se non espressamente previsto nel regolamento del singolo tributo

Art. 17 Rimborso delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite

I rimborsi delle somme iscritte a ruolo e riconosciute indebite, di cui all'art.26 del DLgs n.112/99, vengono effettuati con le seguenti modalità: quanto alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani dal concessionario entro 60 gg. dal ricevimento delle disposizioni di sgravio da parte dell'ufficio competente; quanto agli altri tributi iscritti a ruolo provvede direttamente il Comune con i tempi e i modi previsti dalla legge e dai propri regolamenti.

Art.17 bis (Importo minimo per il rimborso)

1. Non si fa luogo a rimborso qualora l'imposta versata in eccesso, applicando gli arrotondamenti di cui all'art.1, comma 166 della L.296 del 27/12/2006 sia pari o inferiore a € 10 (dieci/00)

2. Relativamente all'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, il limite di cui al comma 1 è fissato in € 1,00(uno/00).

Titolo IV Attività contenziosa

Art. 18 Contenzioso

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, ai sensi del decreto legislativo n. 546/1992, lo Statuto Comunale individua il soggetto abilitato ad agire, resistere e rappresentare l'ente in giudizio. In caso di affidamento a terzi ex art.52, comma 5, lett. b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di agire, resistere e rappresentare l'ente in giudizio spetta al concessionario

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o più entrate o anche per singole fattispecie, di particolare rilevanza giuridica ed economica, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge e previo provvedimento motivato del funzionario responsabile della gestione.

Art. 19 Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio il funzionario, prima di attivarsi per l'annullamento di un provvedimento, dovrà procedere all'analisi seguenti fattori:
 - grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata nella materia;
 - valore della lite;
 - costi amministrativi connessi alla difesa del Comune.
3. Al fine di favorire la massima collaborazione con i soggetti passivi, qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario, anche in assenza di istanza di parte, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - doppia imposizione;
 - errore di persona;
 - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
 - errore sul presupposto del tributo.
4. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.)

Titolo V Disposizioni finali

Art. 20 Codice di comportamento

Il personale dell'Ente addetto alle verifiche tributarie si regolerà, ove compatibile, in base al codice di comportamento che verrà emanato dal Ministero delle finanze ai sensi art.15 della L. 212/2000.

Art. 21 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2001.